

AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Repertorio n. 5040 del 04/04/2019

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
(art. 2222 e ss. c.c.)

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Giovanni Forciniti

e

Prof. Avv. Ubaldo Comite, nato a Cosenza il 14/06/1971, CF: CMTBLD71H14D086H, P.IVA 02422520789, Studio in Cosenza, Via Caloprese n. 56 (di seguito indicato “professionista”)

PREMESSO

Si rende necessario, ai fine dell’acquisizione di un parere in ordine all’erogazione per l’anno 2017 del trattamento accessorio legato alla produttività eventualmente maturato dai dipendenti di A.C.L. e da quelli in utilizzo presso lo stesso ente, individuare la necessaria professionalità all’espletamento della funzione richiesta e che, per fare ciò, deve farsi ricorso a professionista esterno;

RILEVATA l’urgenza di conferire incarico per la predetta collaborazione al prof. Avv. Ubaldo Comite;

VISTO l’art. 20, comma 6, della L.R. n. 5/2001, in forza del quale Azienda Calabria Lavoro può avvalersi di specifiche professionalità esterne per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;


CONSIDERATO che:

- la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...”;

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;

ATTESO che, stante l’urgenza di provvedere, all’esito di una indagine informale di mercato ed in relazione al curriculum presentato, viene individuato, conformemente al vigente





AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni, approvato con Decreto del Commissario n. 78 dell'8 settembre 2010 ed in particolare a quanto disposto all'art. 5, il prof. Avv. Ubaldo ComitE, quale professionalità idonea a svolgere la predetta attività;

TENUTO CONTO del decreto del Direttore Generale n. 34 del 01/04/2019

ART. 1
Oggetto dell'incarico

La committente conferisce al prof. Avv. Ubaldo ComitE l'incarico per la redazione di un parere in ordine all'erogazione per l'anno 2017 del trattamento accessorio legato alla produttività eventualmente maturato dai dipendenti di A.C.L. e da quelli in utilizzo presso lo stesso ente.

ART. 2
Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza essere sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di Azienda Calabria Lavoro, ma sarà tenuto a conseguire gli obiettivi prefissati. L'attività sarà prestata in regime libero professionale presso il domicilio del professionista coinvolto, salvo assicurare la presenza presso gli uffici dell'Azienda, previo accordo. L'attività sarà svolta interamente o per singoli punti nei tempi concordati con l'Azienda, dando priorità agli atti necessari ed urgenti.


Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dagli art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.


ART. 3
Decorrenza e durata

Il contratto di consulenza ha durata dalla sottoscrizione fino alla consegna del parere da parte del consulente.

ART. 4
Compenso

Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo massimo pari ad € 3.500,00 al lordo di IVA, delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore e dell'Azienda.





AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Il compenso verrà corrisposto a seguito del completamento delle procedure oggetto d'incarico. Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

ART. 5

Recesso

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

ART. 6

Obbligo di riservatezza

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 7

Adempimenti fiscali e previdenziali


Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute se previsto dal regime fiscale al quale aderisce il professionista.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni





AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

ART. 8
Codice di comportamento

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), e dal Decreto del Commissario straordinario n. 67 del 17/11/2016 avente ad oggetto l'"Adeguamento del Codice di Comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro".

La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

ART. 10
Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 11
Conclusioni


Il professionista dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non determina ne può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in duplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti di ACL consultabile sul sito istituzionale dell'ente, ciò ha valore ai fini di notifica.






AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Reggio Calabria, 15 aprile 2019.

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Farinetti




Il professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, 15 aprile 2019.

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Farinetti



Il professionista